



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204

del 23 maggio 2023

- con impegno di spesa
- senza impegno di spesa

Oggetto:

GESTIONE AREE

Approvazione regole di condotta per l'accesso e la fruizione delle Grotte del Bandito

IL DIRETTORE

- Vista la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" che aggiorna e regola il sistema delle aree protette regionali;
- Vista la Legge regionale n. 16 del 3 agosto 2011 Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) che istituisce la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, ricadenti nel Comune di Roaschia, affidata in gestione all'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime;
- Vista la Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 che inserisce nell'Allegato II numerose specie di chiroterri e l'anfibio *Speleomantes strinatii*;
- Rilevato che con Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 36 – 13220 la Regione Piemonte ha delegato la gestione del SIC ZPS Alpi Marittime IT1160056 al Parco Alpi Marittime e che all'interno del SIC ricade l'area delle grotte del Bandito;
- Viste le Misure sito-specifiche del SIC ZPS Alpi Marittime IT1160056 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del 6/02/2017, n. 21-4635, che prevedono:

Art. 44

(Divieti e obblighi per le grotte)

1. Negli ambienti di grotta è vietato:

- a) dotare le grotte di nuove strutture per la fruizione turistica;
- b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione delle colonie di chiroterri;
- c) realizzare nuovi impianti di illuminazione all'interno della cavità e presso gli ingressi;
- d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi ecc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;
- e) abbandonare qualsiasi tipo di materiale all'interno delle cavità;
- f) accedere alle cavità naturali, chiuse con strutture fisse, senza il consenso del soggetto gestore;
- g) accedere alle Grotte del Bandito nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile, salvo per scopi di ricerca.

2. Nel Sito Alpi Marittime le modalità e i periodi di accesso alle grotte devono essere regolamentati dal piano di gestione, in funzione della vulnerabilità degli ambienti e delle specie presenti (vedi Art. 31 sui Chiroterri). Nelle more di approvazione del piano di gestione l'accesso è ammesso sulla base di norme di fruizione conformi alle presenti misure di conservazione.

3. Per accedere alle Grotte del Bandito, chiuse con cancelli in ferro, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, è obbligatorio richiedere l'assenso del soggetto gestore.

4. L'accesso è ammesso sulla base di norme di fruizione conformi alle presenti misure di conservazione.

- Rilevato che dalle informazioni acquisite da studi e monitoraggi, risulta che le grotte del Bandito fungono da sito di svernamento e "swarming" di diverse specie di Chiroterri e che la popolazione di *Speleomantes strinatii* risulta particolarmente abbondante;

- Valutata l'opportunità, in attesa della definizione del Piano di gestione del Sito Natura 2000 Alpi Marittime, stabilire alcune regole di condotta per l'accesso e la fruizione delle Grotte, ai fini della massima riduzione del disturbo umano, riservando l'accesso per soli fini di studio, monitoraggio e didattici e limitandolo ai periodi di minor sensibilità al disturbo per le varie specie;

Ritenuto pertanto di approvare le allegate regole di condotta per l'accesso e la fruizione delle Grotte del Bandito;

- Dato atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'Ente Ing. Luca Gautero;
- Dato atto che redattore del presente atto è la Funzionaria Patrizia Grosso, Responsabile Settore Pianificazione e Gestione Territorio e Patrimonio;

TUTTO CIO' PREMESSO

IL DIRETTORE

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime n. 40 del 1° settembre 2021 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore al Dott. Ing. Luca Gautero;
- Vista l'art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l'art. 1, comma 32, della L. 190 del 6 novembre 2012 in materia di "amministrazione trasparente";
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento individuato con il presente atto;

D E T E R M I N A


- Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, le allegate regole di condotta per l'accesso e la fruizione delle Grotte del Bandito;
- Di dare atto altresì atto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma del Direttore dell'Ente;
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n.241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull'albo on line sul sito dell'Ente;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all'art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dall'art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero

ALLEGATO:

Regole di condotta per l'accesso e la fruizione delle Grotte del Bandito



PARERE TECNICO

Il sottoscritto Luca Gautero, Direttore dell'Ente, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionaria Responsabile Settore Affari Generali, certifica che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Funzionaria
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE E CONFORMITA' ATTO

Il presente atto composto complessivamente da 4 pagine e 8 facciate costituisce copia conforme all'originale esistente depositato in apposita raccolta degli atti dell'Ente ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il presente atto è pubblicato in copia conforme all'originale per 15 giorni consecutivi dal 24 maggio 2023 all'8 giugno 2023 all'Albo dell'Ente on line su apposita sezione del sito www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore
Dott. Ing. Luca Gautero
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)



Aree protette
Alpi Marittime

**REGOLE DI CONDOTTA PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE
DELLE GROTTI DEL BANDITO**

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 204 del 23 maggio 2023

Art. 1

Al fine di conservare le popolazioni e gli individui svernanti ed estivanti delle varie specie di Chiroterri e la popolazione residente dell'anfibio *Speleomantes strinatii*, endemico delle Alpi Sud-occidentali, è stata predisposta la chiusura degli accessi alle Grotte del Bandito tramite cancelli metallici.

Art. 2

L'accesso alle grotte è riservato a soli fini di studio e di monitoraggio, nonché, in particolari periodi, anche a fini didattici e di divulgazione.

Art. 3

L'accesso alle grotte è possibile, senza provocare danno o disturbo alle specie di particolare interesse conservazionistico, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre e in orario diurno. L'Ente si riserva la possibilità di chiudere l'accesso nel caso si evidenziassero particolari e motivate esigenze.

È vietato in ogni caso l'accesso alle grotte in orario serale, se non per motivi di ricerca e monitoraggio.

In ogni caso la fruizione deve avvenire nel rispetto delle più elementari norme di comportamento idonee a non disturbare gli animali, ovvero con piccoli gruppi di persone e, per quanto possibile, in silenzio.

L'accesso nel periodo sopracitato è in ogni caso previsto nei giorni infrasettimanali e per non più di tre giorni consecutivi, al fine di non incidere negativamente sulle specie.

Art. 4

L'accesso a fini scientifici è consentito, previo accordo, con gruppi di ricerca e/o università o previa specifica richiesta da parte di singoli ricercatori.

L'accesso a fini scientifici può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, salvo diversa prescrizione.

L'accesso a fini scientifici è in ogni caso regolamentato da apposita convenzione o autorizzazione predisposta dall'Ente e stipulata con i soggetti richiedenti.

Nella convenzione o autorizzazione sarà previsto per il richiedente l'onere di produrre un progetto di ricerca o monitoraggio e di fornire periodicamente all'Ente i risultati di tali attività.

L'Ente non è responsabile di danni a terzi provocati nell'ambito delle attività di ricerca o monitoraggio.

Art. 5

L'accesso a fini didattici e divulgativi è consentito nel periodo di cui all'art. 1 e soltanto nell'ambito di attività promosse dall'Ente, anche in collaborazione con il Comune di Roaschia.

L'accesso per fini didattici e divulgativi è in ogni caso limitato alla zona delle grotte delimitata dai primi due ingressi a valle, in modo da permettere agli animali eventualmente presenti di rifugiarsi nella parte di cavità più a monte, in caso vengano disturbati, anche involontariamente.

L'accesso nell'ambito delle attività didattiche e di divulgazione deve avvenire esclusivamente accompagnati da guida speleologica o guida parco specializzata, nel rispetto delle normative sulla sicurezza e limitando il più possibile l'utilizzo di fonti luminose.

L'attività a fini divulgativi e didattici deve essere preventivamente progettata e concordata nell'ambito dei differenti servizi dell'Ente, al fine di compendiare tutte le istanze di tipo divulgativo e conservazionistico.